

STATUTO

CSCI Centro studi sulla cantata italiana

Art.1 Si propone di istituire il Centro di Ricerca interdipartimentale denominato CSCI - Centro Studi sulla Cantata Italiana dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Il Centro afferisce al Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofico-Sociali, dei Beni Culturali e del Territorio.

Art.2 Il Centro promuove, organizza e coordina, nell'ambito dei propri fini, attività di formazione e di ricerca scientifica di carattere interdisciplinare nell'ambito degli studi sulla musica vocale italiana fra Sei e Ottocento. Esso propone e coordina a tali fini progetti di ricerca scientifica nazionali e internazionali cooperando fattivamente con istituzioni, Università, Aziende, Enti pubblici e privati, centri di ricerca italiani o esteri analoghi favorendo processi reciproci di conoscenza, scambio e mobilità internazionale a tutti i livelli.

Art.3

1. Possono essere ammessi al Centro i docenti e i ricercatori dell'Università di Roma "Tor Vergata" la cui attività, in tutto o in parte, rientra tra i fini indicati dal Centro stesso e abbia per oggetto lo studio di temi e problemi legati alla musica vocale italiana secondo metodologie che integrino la ricerca musicologica con i campi delle scienze umane e sociali (tra cui la storia, la letteratura, le arti figurative, le discipline del libro).
2. Possono altresì essere ammessi al Centro studiosi italiani e stranieri di chiara fama ed esperti delle materie di cui al punto precedente, che formano il Comitato Consultivo Internazionale (International Advisory Board) che svolge il ruolo di garante scientifico delle attività del Centro.

Art. 4

1. La gestione contabile del Centro è svolta dal Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofico-Sociali, dei Beni Culturali e del Territorio nell'ambito del bilancio d'Ateneo.
2. Il Centro può svolgere attività per conto terzi a livello nazionale e internazionale.

Art. 5

1. Sono organi del Centro il Consiglio scientifico, il Comitato Consultivo Internazionale e il Coordinatore del Centro.
2. Il Consiglio del Centro può nell'ambito dei propri fini, ed eventualmente in settori più circoscritti, deliberare la costituzione di commissioni scientifiche con funzioni consultive, composte anche da studiosi ed esperti non appartenenti all'Università di "Roma Tor Vergata" e su proposta del coordinatore, designarne i responsabili.

Art. 6

1. Il Consiglio è composto da tutti i membri del Centro.
2. Il Consiglio ha la gestione scientifica del Centro, ne determina e ne organizza l'attività, approva il programma di attività del Centro e la relativa relazione consuntiva, promuove e stipula convenzioni e formula pareri nell'ambito degli obiettivi del Centro.
3. In fase di prima applicazione Il Rettore procede alla nomina del Coordinatore e dei primi membri

del Consiglio.

Art. 7

1. Il Coordinatore del Centro è eletto dal Consiglio nel proprio seno, è nominato con decreto del Rettore per un periodo di cinque anni e può essere rieletto consecutivamente una volta sola.
2. Il Coordinatore del Centro presiede i lavori del Consiglio, dispone l'attuazione del programma dell'attività del Centro del quale ha la rappresentanza, prepara la relazione consuntiva delle attività, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento necessario, da sottoporre a successiva ratifica.

Roma, 29 aprile 2013

Teresa M. Gialdroni

Professore associato di Storia della musica